



Regolamento degli investimenti

Tellco Previdenza 3a

Tellco Previdenza 3a
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
6431 Schwyz
t + 41 58 442 65 00
vorsorge3a@tellco.ch
tellco.ch

valido dal 1° maggio 2023

Indice

I	Fondamenti	3
1	Scopo e ambito di validità	3
2	Principi fondamentali della gestione patrimoniale	3
3	Disposizioni in materia di lealtà e integrità	6
II	Organizzazione	6
4	Consiglio di fondazione	6
5	Direzione	6
6	Persona assicurata	6
7	Ufficio di revisione	7
8	Amministrazione e gestione	7
9	Gestori patrimoniali	7
III	Controlling	7
10	Principi fondamentali per gli investimenti mobiliari e il controlling	7
11	Regole di valutazione per la stesura di rapporti	7
12	Sistema di retribuzione dei gestori patrimoniali esterni	8
IV	Disposizioni finali	8
13	Entrata in vigore e adeguamento	8
Allegato 1	Rating minimo secondo S&P	9
Allegato 2	Principi di valutazione	10
Allegato 3	Disposizioni in materia di lealtà e integrità	11

Ai sensi dell'atto di fondazione, il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento degli investimenti.

I **Fondamenti**

1 **Scopo e ambito di validità**

- 1.1 Il presente regolamento regola i principi fondamentali della gestione patrimoniale di Tellco Previdenza 3a (di seguito denominata «Fondazione»).
- 1.2 Almeno una volta l'anno, il regolamento viene verificato ed eventualmente modificato.
- 1.3 Gli interessi finanziari degli intestatari della previdenza sono l'unica priorità.

2 **Principi fondamentali della gestione patrimoniale**

2.1 **Soluzione con conto bancario**

I fondi della Fondazione devono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio presso una banca soggetta alla legge sulle banche. Tali fondi vengono investiti a nome della Fondazione e sono considerati depositi a risparmio di proprietà dei singoli investitori.

2.2 **Soluzione titoli**

Con la convenzione previdenziale l'intestatario della previdenza sceglie il tipo di investimento patrimoniale. La Fondazione offre le seguenti opportunità d'investimento:

- Gestione patrimoniale standard da parte della Tellco SA sulla base del punto 2.2.1
- Investimenti in fondi sulla base del punto 2.2.2
- Obbligazioni e depositi a termine sulla base del punto 2.2.3
- Gestione patrimoniale individuale

2.2.1 **Gestione patrimoniale standard da parte della Tellco SA**

La Tellco SA offre prodotti d'investimento propri conformi all'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). Tra le strategie d'investimento proposte l'intestatario della previdenza sceglie quella che più corrisponde al suo profilo di rischio. Le strategie d'investimento vengono attuate nel rispetto degli artt. 49–58 OPP 2.

2.2.2 **Investimenti in fondi**

La Fondazione offre vari fondi singoli. L'intestatario della previdenza configura il suo portafoglio in base al suo personale profilo di rischio. Sono ammessi unicamente fondi sotto forma di investimenti collettivi di capitale sottoposti alla vigilanza della FINMA oppure ammessi da quest'ultima ai fini della distribuzione in Svizzera oppure emessi da Fondazioni d'investimento svizzere.

2.2.3 **Obbligazioni e depositi a termine**

L'intestatario della previdenza può investire il suo avere previdenziale nelle seguenti obbligazioni e depositi a termine: obbligazioni di prestito con la garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, obbligazioni fondiarie svizzere, obbligazioni di cassa e depositi a termine emessi da banche soggette alla vigilanza della FINMA. I relativi crediti devono essere in franchi svizzeri e non sono sottoposti a una determinata limitazione per singolo debitore.

- 2.2.4 Ogni intestatario della previdenza sceglie e conferma almeno un profilo di rischio, che tiene conto della sua propensione al rischio, capacità di rischio, consapevolezza del rischio, esperienza negli investimenti e orizzonte d'investimento. A ogni profilo di rischio è attribuita una classe di rischio. L'intestatario della previdenza sceglie una strategia d'investimento corrispondente alla classe del suo profilo di rischio.
- 2.2.5 Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 la Fondazione offre all'intestatario della previdenza anche un'estensione delle opportunità d'investimento ammesse nel rispetto dei punti 2.3–2.5 del presente regolamento.
- 2.2.6 Le opportunità d'investimento e anche la strategia d'investimento possono essere modificate in qualsiasi momento.
- 2.2.7 Gli averi previdenziali che sono stati costituiti in pegno nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni non possono essere investiti in titoli senza il consenso del creditore pignoratizio. In caso di estinzione parziale del conto di previdenza, in particolare su richiesta dell'intestatario della previdenza in caso di prelievo anticipato per la promozione della proprietà di abitazioni, di disdetta del conto e di pagamento in contanti, come pure in caso di versamento (senza un'apposita richiesta) delle prestazioni di vecchiaia per raggiungimento dei limiti di età, o di trasferimento al coniuge in caso di divorzio (art. 22 della legge sul libero passaggio, LFLP) secondo la decisione del tribunale e se non si desidera, o non è possibile, un trasferimento di titoli, la Fondazione vende preventivamente i titoli nella misura necessaria. I titoli vengono venduti dalla Fondazione al momento del versamento della prestazione. Il ricavato viene quindi accreditato sul conto di previdenza ai fini del rispettivo utilizzo.
- 2.2.8 L'incarico di investire in una soluzione titoli o di estinguerne una deve essere sempre trasmesso per iscritto oppure tramite la piattaforma elettronica.
- 2.2.9 L'investimento in una soluzione titoli può essere eseguito solamente a ricezione avvenuta dell'aver previdenziale sul conto della Fondazione e con l'inequivocabile attribuzione dell'aver all'intestatario della previdenza.
- 2.2.10 Il rischio d'investimento è totalmente a carico dell'intestatario della previdenza. L'investimento in titoli può comportare rischi di perdite di cambio. La Fondazione raccomanda pertanto gli investimenti in titoli soltanto agli intestatari della previdenza con un profilo di rischio corrispondente e un orizzonte d'investimento medio-lungo.
- 2.3 **Investimenti aggiuntivi**
- 2.3.1 I principi per l'estensione delle opportunità d'investimento sono stabiliti dalla Fondazione in accordo con la strategia d'investimento scelta dall'intestatario della previdenza.
- 2.3.2 In caso di adozione di un'opportunità d'investimento aggiuntiva in base al punto 2.2.5, la Fondazione, il consulente o il gestore patrimoniale informano l'intestatario della previdenza dei rischi specifici.
- 2.3.3 Nel proprio conto annuale conformemente all'art. 50 cpv. 4 OPP 2 la Fondazione dimostra che le prescrizioni in materia di sicurezza e di distribuzione del rischio sono state rispettate conformemente all'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2.

2.4 **Investimenti addizionali consentiti**

Le seguenti opportunità d'investimento addizionali sono consentite nel rispetto dei principi di diversificazione, se la strategia è stata dichiarata per iscritto e se è stato inoltre stipulato un contratto tra un eventuale consulente o gestore patrimoniale e la Fondazione.

2.4.1 **Investimenti in valute estere diversificate**

Un'estensione degli investimenti in valute estere fino a un massimo del 70% è consentito.

2.4.2 **Investimenti in azioni, titoli simili e altre partecipazioni**

Nel caso di un'estensione degli investimenti azionari fino al 100%, è consentito investire esclusivamente in investimenti collettivi di capitale oppure in società d'investimento quotate in borsa calcolando con regolarità il net asset value (NAV, valore netto d'inventario). I certificati diversificati non possono costituire più del 10% del patrimonio previdenziale.

2.4.3 **Investimenti immobiliari**

Gli investimenti immobiliari possono essere effettuati unicamente in investimenti collettivi di capitale oppure in società d'investimento quotate in borsa, calcolando con regolarità il NAV.

2.4.4 **Investimenti alternativi senza obbligo di versamento suppletivo**

Comprendono, tra l'altro, hedge fund, investimenti in materie prime, in infrastrutture, private equity e investimenti simili. Gli investimenti alternativi possono essere effettuati unicamente in investimenti collettivi di capitale oppure in società d'investimento quotate in borsa, calcolando con regolarità il valore di mercato e il NAV. Gli investimenti collettivi di capitale non diversificati (ad esempio ETF sull'oro) non possono costituire più del 5% del patrimonio del cliente.

2.4.5 **Investimento presso un singolo debitore**

Presso una banca è possibile investire in liquidità il 100% del patrimonio previdenziale.

2.5 **Limiti per categoria nell'ambito degli investimenti addizionali**

Con riferimento al patrimonio disponibile si applicano i seguenti limiti per singola categoria d'investimento addizionale di cui ai punti 2.3 e 2.4: gli investimenti in partecipazioni conformemente all'art. 53 cpv. 1 lett. OPP 2 riferiti al patrimonio complessivo possono ammontare al massimo al 5% per singola società.

Investimenti in valute estere	70%
Investimenti in azioni, titoli simili e altre partecipazioni	100%
Investimenti in immobili, di cui massimo un terzo all'estero	50%
Investimenti alternativi	30%
Investimenti non diversificati per fondo	5%
Singoli limiti per liquidità presso un partner bancario	100%

3 **Disposizioni in materia di lealtà e integrità**

Nell'allegato 3 sono contenute le disposizioni concernenti l'integrità e la lealtà.

II **Organizzazione**

4 **Consiglio di fondazione**

Le competenze del consiglio di fondazione sono in particolare:

- a) la definizione della strategia d'investimento;
- b) l'approvazione del regolamento degli investimenti;
- c) la scelta dei gestori patrimoniali;
- d) la stipula di contratti con i gestori patrimoniali e i centri di deposito;
- e) il costante monitoraggio dei gestori patrimoniali;
- f) il monitoraggio della performance annuale;
- g) il monitoraggio dello sviluppo patrimoniale, soprattutto per quanto concerne l'attuazione delle strategie d'investimento;
- h) l'approvazione degli strumenti e delle procedure di controllo del rischio;
- i) il controllo dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 48l OPP 2.

5 **Direzione**

Le competenze della direzione sono in particolare:

- a) l'autorizzazione della strategia d'investimento prescelta dalla persona assicurata o la formulazione di una controproposta;
- b) la stipula di contratti con i gestori patrimoniali e il centro di deposito;
- c) il monitoraggio dell'osservanza delle disposizioni legali e regolamentari;
- d) la garanzia della stesura di un rapporto adeguato da presentare al consiglio di fondazione;
- e) la richiesta a tutte le persone e a tutte le istituzioni coinvolte nella gestione patrimoniale di una dichiarazione annuale scritta relativa ai vantaggi patrimoniali personali e ad eventuali legami d'interesse personali (art. 48l OPP 2).

6 **Persona assicurata**

La persona assicurata:

- a) tra le strategie d'investimento offerte ne sceglie una personale tenendo conto della propria capacità di rischio e della propria propensione al rischio;
- b) annota la strategia d'investimento selezionata sulla scheda per la scelta della strategia, sottoscrivendola. Così facendo la persona assicurata dichiara di essere stata informata in merito alle opportunità e ai rischi delle strategie nonché dei mercati dei capitali;
- c) verifica regolarmente (almeno ogni cinque anni) il proprio profilo di rischio e ne trasmette i dati alla Fondazione.

7 **Ufficio di revisione**

L'ufficio di revisione verifica gli investimenti patrimoniali. I suoi compiti sono regolati dall'art. 52c della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982 come pure dalle raccomandazioni di EXPERTsuisse. In particolare, l'ufficio di revisione verifica che:

- a) gli investimenti patrimoniali siano conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- b) siano stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà in seno all'investimento patrimoniale e che l'osservanza dei doveri di lealtà venga sufficientemente controllata dal consiglio di fondazione;
- c) sia stato rispettato l'art. 51c LPP «Negozi giuridici con persone vicine».

8 **Amministrazione e gestione**

Di competenza dell'amministrazione e della gestione sono:

- a) la conduzione degli investimenti, per ogni singola strategia, all'interno del sistema bancario;
- b) la registrazione degli investimenti e dei profitti all'interno del libro contabile finanziario;
- c) l'esecuzione dei pagamenti;
- d) la corretta conservazione dei giustificativi di titoli per la durata prevista dalla legge.

9 **Gestori patrimoniali**

La Fondazione affida gli investimenti e la gestione del proprio patrimonio previdenziale soltanto a persone e ad istituzioni abilitate a tale scopo e che sono organizzate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni agli artt. 48f e 48g OPP 2. Il consiglio di fondazione decide in merito all'accREDITAMENTO dei gestori patrimoniali.

I compiti dei gestori patrimoniali sono:

- a) l'applicazione delle disposizioni d'investimento e dell'asset allocation in base alle disposizioni stabilite dall'intestatario della previdenza o dalla Fondazione;
- b) il monitoraggio delle condizioni quadro legali e regolamentari;
- c) la stesura di rapporti mensili all'attenzione del consiglio di fondazione;
- d) il monitoraggio dei centri di deposito.

III **Controlling**

10 **Principi fondamentali per gli investimenti mobiliari e il controlling**

10.1 Per tutte le strategie d'investimento il consiglio di fondazione garantisce che siano sempre rispettate le prescrizioni sugli investimenti ai sensi degli artt. 49–58 OPP 2, sottoponendole a controlli periodici.

10.2 La Fondazione controlla trimestralmente i mandati. Il consiglio di fondazione può delegare gli accertamenti a un investment controller esterno.

10.3 Su base trimestrale la contabilità per gli investimenti confronta gli estratti del centro di deposito con i propri fondi.

11 **Regole di valutazione per la stesura di rapporti**

La valutazione degli attivi avviene in conformità ai principi Swiss GAAP RPC 26 ed è regolata nell'allegato 2.

12 **Sistema di retribuzione dei gestori patrimoniali esterni**

I costi di gestione patrimoniale devono essere calcolati sulla base del patrimonio amministrato.

Qualora, nel quadro dell'esercizio della gestione patrimoniale, i gestori patrimoniali ricevano in prima persona o tramite i propri collaboratori vantaggi patrimoniali (quali, ad esempio, retrocessioni, provvigioni di intermediazione, commissioni per la gestione di fondi) da parte di terzi (in particolare banche, distributori di fondi ecc.), devono risultare contrattualmente vincolati ad accreditarli completamente alla Fondazione, tempestivamente e su propria iniziativa, nell'ambito della rispettiva strategia d'investimento.


IV **Disposizioni finali**

13 **Entrata in vigore e adeguamento**

Il presente regolamento degli investimenti è stato approvato dal consiglio di fondazione il 12 aprile 2023 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2023. Esso sostituisce tutti i regolamenti degli investimenti finora esistenti.

Schwyz, 12 aprile 2023

Tellco Previdenza 3a
Consiglio di fondazione



Daniel Greber
Presidente



Daniel Gresch
Membro

Allegato 1

Rating minimo secondo S&P

Ai sensi della delibera del consiglio di fondazione del 19 gennaio 2018 sono ammessi i seguenti rating minimi secondo S&P:

Mercato monetario	A
Obbligazioni in CHF nazionali ed estere	Investment grade
Obbligazioni Mondo	Investment grade
Prestiti a enti di diritto pubblico	A
Operazioni OTC	A
Averi sul conto	A (eccezione: conti gestiti dal centro di deposito)

Nel caso di controparti/debitori senza rating, fa fede la classificazione del rischio di Moody's o di Fitch. In

caso di assenza dei rispettivi rating, fa fede la classificazione del rischio del centro di deposito.

Schwyz, 12 aprile 2023

Allegato 2

Principi di valutazione

- 1 Gli averi sul conto e gli investimenti sul mercato monetario sono quotati al valore nominale.
- 2 Le obbligazioni, le azioni e le partecipazioni di investimenti collettivi sono quotate in base alla quotazione in borsa stabilita alla data di riferimento, le obbligazioni di cassa invece al massimo al valore nominale. Fanno fede le quotazioni così come calcolate dai centri di deposito.
- 3 Le valute sono quotate in base alla quotazione in borsa stabilita alla data di riferimento. Fanno fede le quotazioni così come calcolate dai centri di deposito.
- 4 I prestiti sono quotati al valore nominale, operando eventuali dovute rettifiche di valore.
- 5 Gli investimenti alternativi vengono fatti oggetto di bilancio all'ultimo valore netto d'inventario disponibile emesso secondo pratiche di settore riconosciute e tenendo conto dei flussi finanziari nel frattempo mossi. La valutazione può pertanto comportare ritardi di circa tre mesi.

Schwyz, 12 aprile 2023

Allegato 3

Disposizioni in materia di lealtà e integrità

1 **Ambito di validità**

Le seguenti disposizioni si applicano al consiglio di fondazione nonché a tutte le persone e a tutte le istituzioni incaricate dalla Fondazione.

2 **Regole applicabili**

Le disposizioni legislative in materia di lealtà e integrità all'interno della gestione patrimoniale (art. 51b LPP e artt. 48f–48l OPP 2) costituiscono il fondamento delle disposizioni successive.

3 **Informazioni generali**

Il consiglio di fondazione provvede a garantire che i responsabili siano informati in merito alle direttive in materia di lealtà e integrità e vigila sull'osservanza delle prescrizioni. Le persone e le istituzioni esterne incaricate della gestione patrimoniale sono tenute ad adempiere ai requisiti indicati nell'art. 48 OPP 2.

4 **Vantaggi patrimoniali**

Le modalità di indennizzo delle persone e delle istituzioni incaricate devono poter essere stabilite in modo univoco e sancite all'interno di un contratto scritto. In linea di massima, tutti i vantaggi patrimoniali il cui importo superi l'indennizzo concordato devono essere rimessi alla Fondazione. È vietato accettare inviti, regali e altri vantaggi patrimoniali personali che non verrebbero concessi in assenza della carica ricoperta presso la Fondazione. Rispetto ai suddetti principi valgono le seguenti eccezioni:

- a) Omaggi di circostanza: valgono come regali occasionali i regali singoli del valore massimo di CHF 200.00 per singolo caso e di CHF 2'000.00 all'anno.
- b) Inviti: si intendono gli inviti a eventi finalizzati in primis a un vantaggio per la Fondazione, come ad esempio corsi specializzati, qualora questi si svolgano al massimo una volta al mese. Gli eventi ammessi sono di regola limitati alla durata di un giorno, non prevedono un accompagnatore, devono essere raggiungibili con l'autovettura o con i mezzi pubblici; inoltre, a pranzo o durante la sera possono prevedere un evento di carattere sociale.

È vietato accettare vantaggi patrimoniali personali corrisposti in denaro (contanti, buoni, sconti ecc.) superiori ai CHF 50.00.

5 **Limitazione dell'attività commerciale delle persone coinvolte nella gestione patrimoniale**

Sono considerate coinvolte nella gestione patrimoniale tutte le persone che prendono decisioni per la Fondazione in merito all'acquisto o alla vendita di investimenti oppure coloro che risultano a conoscenza di tali decisioni. A tali persone è vietato intrattenere identici affari per proprio conto prima (front running), parallelamente (parallel running) o subito dopo (after running) l'esecuzione di incarichi commerciali della Fondazione. Qualora, al fine di eludere le presenti disposizioni, tali transazioni vengano concluse tramite terzi, saranno comunque considerate come svolte per proprio conto.

6 Churning

È vietata la riorganizzazione del deposito della Fondazione in assenza di un motivo economico che risulti nell'interesse della stessa.

7 Comunicazione dei legami d'interesse

Tutte le persone interessate dalle presenti disposizioni sono tenute a rendere pubblica l'eventuale esistenza di legami d'interesse che potrebbero compromettere l'indipendenza nello svolgimento della propria attività. Tale comunicazione dovrà avvenire il prima possibile, tuttavia al più tardi prima della conclusione di una transazione, prima di una votazione o di un'assunzione. Le persone che presentano un legame d'interesse che potrebbe limitarne l'indipendenza si astengono dalla votazione con riferimento alla relativa decisione così come alla relativa preparazione, consulenza o monitoraggio.

8 Dichiarazioni annuali

Il consiglio di fondazione richiede ogni anno a tutte le persone coinvolte una dichiarazione personale scritta, nella quale confermano di essere a conoscenza delle disposizioni in materia di lealtà, di non aver ricevuto alcun vantaggio patrimoniale ingiustificato, di non aver concluso affari vietati per proprio conto e di non avere conflitti d'interesse non comunicati.

9 Sanzioni

Qualsiasi violazione sarà oggetto di sanzione. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di lealtà e integrità, il consiglio di fondazione adotta i dovuti provvedimenti mediante richiamo, ammonimento e fino allo scioglimento dei rapporti contrattuali. È fatta salva l'introduzione di provvedimenti penali.

Schwyz, 12 aprile 2023